



*Associazione Nazionale per la Gestione
dell'Albo dei Segretari
Comunali e Provinciali*

Parere n. 110 del 2009

Riscontro: _____

Al Segretario Generale
dott. C. _____
sede di segreteria convenzionata
I
Comune di _____
I _____

All'Agencia per la gestione
dell'Albo dei segretari comunali e
provinciali
Sezione regionale Puglia
fiore.puglia@agenziasegretari.it

OGGETTO: Art. 71, d.l. 112/2008,
conv., con modifiche, nella legge
133/2008

*Antonio Fiume, segretario
dal 16/05/04 per il periodo
www.agenziasegretari.it
E.F. 4/2009/110*

28/2009 AE



*Agenzia Autonoma per la Gestione della P.A.
delle Regioni, Provincie e Comuni*

La presente per riscontrare la Sua in merito al trattamento economico del segretario comunale o provinciale in caso di assenze per malattie.

La S.V. richiama il parere della Ragioneria Generale dello Stato che recepisce la posizione del Dipartimento della Funzione Pubblica di cui alla nota prot. n. 112/08 del in ordine alla decurtabilità in caso di malattia dell'indennità di posizione dei segretari comunali e provinciali.

Orbene questa Agenzia Autonoma, che peraltro condivide le osservazioni svolte dalla S.V., ha già provveduto autonomamente ad inviare ai Dipartimenti della Funzione Pubblica e della Ragioneria Generale dello Stato nota nella quale manifesta la propria motivata contrarietà in ordine alla presa di posizione dei suddetti Dipartimenti.

Tuttavia, in attesa di riscontro a tale comunicazione, l'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali non può che ageguarsi precauzionalmente all'indirizzo di cui sopra e esprimersi per la decurtabilità dell'indennità di direzione generale e della retribuzione di posizione in caso di malattia ex art. 71 del d.l. 112/2008.

In ordine alle altre voci retributive si ritiene pacifica la natura di trattamento economico fondamentale dello stipendio tabellare, della retribuzione individuale di anzianità, del maturato economico annuo, della tredicesima mensilità.

Analogamente sottratte a decurtazione - in quanto sganciate dalla presenza sul posto di lavoro ma dipendenti da altri elementi - sono la retribuzione di risultato (in quanto emolumento liquidabile solo all'atto della verifica degli obiettivi raggiunti e comunque calcolato sulla base del monte salari dell'anno precedente, eventualmente già ridotto per la presenza di voci decurtabili), i diritti di segreteria (in quanto emolumenti strettamente retributivi dell'attività di rogito) e la retribuzione aggiuntiva per sedi convenzionate (che compete per la maggiore gravosità dell'attività lavorativa che, per quantità e qualità, è superiore a quella ordinaria ed è comunque calcolata sulla retribuzione complessiva di cui all'art. 37, co.1, lett. da a) ad e) Ccnl 16.05.2001, eventualmente già ridotta per la presenza di voci decurtabili).

Appaiono, invece, soggette a decurtazione (in quanto tali e necessariamente in quanto afferenti alla voce "retribuzione di posizione") la maggiorazione della retribuzione di posizione ex art. 41, comma 4, Ccnl 16.05.2001 (in quanto voce retributiva connessa alla particolare complessità dell'ente in cui il segretario presta servizio o a determinate condizioni soggettive che caratterizzano lo svolgimento dell'attività lavorativa del medesimo che, per espresso disposto contrattuale, può essere erogata solo in caso di effettivo svolgimento di funzioni formalmente conferite dall'Amministrazione) e l'allineamento della retribuzione di posizione ex



"Spese e Indennità per la Funzione dell'Alto Adriatico"
del Direttore Generale e del Vice Direttore

art. 41, comma 5, Ccnl 16.05.2001 (c.d. galleggiamento) che, sebbene non collegato all'esercizio effettivo di una data prestazione lavorativa è da assoggettare alla trattenuta in quanto elemento variabile e eccedente la retribuzione di posizione di parte fissa.

In conclusione, questa Agenzia Autonoma, adeguandosi, allo stato, all'orientamento espresso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, con nota n. 0004742 del 30.01.2009, allo stato, non può che affermare il seguente indirizzo:

"Ai sensi dell'art. 72, co. 1, del d.l. 25.06.2008, n. 112, convertito con modificazioni nella legge 6.08.2008, n. 133, sono da considerare indennità e/o emolumenti da decurtarsi nei primi dieci giorni di assenza per malattia le seguenti voci:

- 1) *La retribuzione di posizione (e conseguentemente, laddove corrisposte, la maggiorazione della retribuzione di posizione ex art. 41, comma 4, Ccnl 16.05.2001 e l'allineamento della retribuzione di posizione ex art. 41, comma 5, Ccnl 16.05.2001);*
- 2) *L'indennità per la funzione di direzione generale.*

Sono da considerare parte del trattamento economico fondamentale e per l'effetto non da corrispondere anche durante l'assenza per malattia:

- 1) *Lo stipendio tabellare;*
- 2) *La retribuzione individuale di anzianità;*
- 3) *Il maturato economico annuo;*
- 4) *La tredicesima mensilità;*
- 5) *La retribuzione di risultato;*
- 6) *I diritti di segreteria;*
- 7) *La retribuzione aggiuntiva per sedi convenzionate."*

Distinti saluti.

IL VICE DIRETTORE GENERALE
Dott. Carmelo CARLINO